



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO È ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 546/1992

- Sentenza del 13/05/2026, dep. il 22/05/2026, n. 1194/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 19

Composizione

- Pres. Gallina
- Rel. Latti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN
GENERE

Intimazione di pagamento - Impugnabilità autonoma - Sussistenza -
Fondamento - Conseguenze.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto assimilabile all'avviso di mora per funzione e contenuto, costituisce atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poiché reca l'esplicitazione di una pretesa tributaria attuale e determina l'insorgenza dell'interesse ad agire del contribuente. Ne consegue che la mancata impugnazione dell'atto nel termine di legge comporta la definitività della pretesa impositiva e preclude la successiva deduzione di vizi inerenti al credito tributario o agli atti presupposti ritualmente comunicati. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non ha carattere meramente facoltativo, bensì necessario, in applicazione del sistema di impugnazione degli atti tributari delineato dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché l'omessa tempestiva contestazione dell'atto determina il consolidamento della pretesa erariale, secondo i principi di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli effetti degli atti impositivi e della riscossione).

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. e)
- d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 50

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 35019 del 31/12/2025
- Cass. civ., Sez. 5, n. 20476 del 21/7/2025
- Cass. civ., Sez. 5, n. 6436 dell'11/3/2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2026